

Buongiorno, mi sono separata da mio marito nel 2017 e da allora, in base a quanto stabilito dal giudice, versa una somma mensile per il mantenimento di nostro figlio.

A giugno 2019 il ragazzo è diventato maggiorenne e mio marito vorrebbe versare l'assegno di mantenimento direttamente a lui, anche considerando che i nostri rapporti si sono ulteriormente degradati negli ultimi anni.

Tutto ciò è legittimo?

Chiara

Risposta

Al fine di dare una risposta esauriente al quesito, bisogna fare i seguenti **riferimenti normativi**:

Articolo 150 del codice civile

«È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.»

Articolo 155 del codice civile

«In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX»

Articolo 337 bis del codice civile

«In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.»

Citiamo, altresì, le ultime sentenze della **Cassazione** in merito all'argomento del quesito.

Cassazione civile 18008-18:

«Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, **non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante.** Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L. 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti»

Cassazione civile 4811-2018:

«a seguito della separazione personale, continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c., che ora rimanda all'art. 315 bis c.c., e che, **imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di esigenze: poichè, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare,** il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame: il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del "tenore di vita" del figlio, che non è l'esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore»

Cassazione civile 25134-18:

«per altro verso, nella determinazione dell'assegno di mantenimento debba, altresì, tenersi conto del fatto che **il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli**, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;»

In un contesto di genitori separati, il giudice determina:

- Il quantum dell'assegno di mantenimento per il figlio;
- A chi deve essere versato.

Può verificarsi che il giudice non decida in merito all'ultimo punto e, di conseguenza, il genitore obbligato al versamento può:

- **Pagare il dovuto all'altro genitore**, nel caso in cui il figlio **sia minorenne**;
- **Pagare il dovuto direttamente al figlio**, se maggiorenne, anche se il giudice potrebbe stabilire che venga versato al genitore con il quale il giovane coabita; non esiste una regola «generale» e applicabile a tutti i casi, essendoci un forte potere discrezionale in capo al giudice che dispone il pagamento del mantenimento.

Ciò detto, il Legislatore ha riconosciuto ai figli una protezione maggiore, al fine di impedire che la separazione dei genitori possa produrre loro un danno, specialmente se ancora minori d'età.

Il codice civile prescrive che ogni genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito, includendo sia i bisogni fondamentali che quelle necessarie alla crescita psicofisica del minore, quali le spese per l'educazione, le spese sanitarie e quelle sportive.

Dal quesito posto, si evince come il marito della signora possa essere preoccupato che, la somma dell'assegno di mantenimento versata alla moglie separata, possa essere usata per altri scopi estranei alle necessità del figlio.

Per poter verificare l'ipotesi che il padre separato possa versare l'assegno direttamente al figlio, bisogna fare riferimento all'**articolo 337 septies** del codice civile:

«Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.

Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.»

Ad una prima lettura, **semberebbe scontato** affermare che il padre separato possa, tranquillamente, effettuare il versamento direttamente al figlio maggiorenne.

In realtà, è necessario citare il contenuto di una recente sentenza della **Cassazione** civile, la **18008-18**, la quale ha statuito come «invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante»

Applicando il principio di diritto esposto con la predetta sentenza della Cassazione, è possibile per il padre separato versare l'assegno di

mantenimento al figlio **solo a seguito di apposita domanda dello stesso**, non potendo interrompere l'osservanza di quanto stabilito dal giudice in maniera autonoma.

Conclusioni

La condotta del padre separato di voler corrispondere il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne **non è legittima**, in quanto difetta di specifica richiesta da parte dell'interessato.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Avv. Flavia Severino